

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 21 del 10/03/2025

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE			Proposta n. 627 del 10/03/2025
CODICE CRAM: DG.000.01	Ob. Funz.:	CIG:	CUP: F59F24000110002
Oggetto: Procedura di individuazione di sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57a edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 - Approvazione dell'Avviso pubblico di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione pura			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

NO

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 10/03/2025</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 10/03/2025</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 10/03/2025</i>	<i>Firma Giacomo Guastella</i>

Il Direttore Generale
Giacomo Guastella

OGGETTO: Procedura di individuazione di sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57a edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 - Approvazione dell'Avviso pubblico di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione pura.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22 – Legge di stabilità regionale 2025;
- VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della già menzionata Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 ARSIAL, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 115 del 11 ottobre 2024;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 27 giugno 2024, n. 76, con la quale è stato adottato il Regolamento di Contabilità ed Economale di ARSIAL;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la sponsorizzazione in argomento si configura come sponsorizzazione di puro finanziamento che è esclusa dall'ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità;
- ACQUISITO in data 26.11.2024, a cura della competente Area Promozione e Comunicazione, dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP n. F59F24000110002;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- PREMESSO che è pervenuta in ARSIAL la seguente proposta spontanea di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla Manifestazione fieristica Vinitaly 2025:
- data: 27.02.2025 prot. esterno in entrata n. 2552 del 28.02.2025;
 - proponente: soggetto privato,
 - tipologia di sponsorizzazione: di puro finanziamento,
 - importo della proposta: € 40.983,60 IVA esclusa;
- ATTESO che la suddetta proposta di sponsorizzazione è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e conveniente per ARSIAL dall'Organo di Indirizzo politico;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 04.03.2025 avente il seguente oggetto: "*Procedura di individuazione dello sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57ª edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 – Atto di indirizzo*", con la quale:
- si autorizzava, stante l'urgenza, l'avvio della procedura di formalizzazione della proposta pervenuta di sponsorizzazione di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57ª edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 da effettuarsi in osservanza della normativa vigente e nel rispetto dei principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 previa pubblicazione di Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia;
 - si demandava al Direttore Generale con il contributo del competente Dirigente della Area Promozione e Comunicazione, di compiere tutti i successivi atti e di predisporre i provvedimenti necessari al tempestivo perfezionamento dei relativi contratti di sponsorizzazione;
- CONSIDERATO che, nelle more nelle more dell'adozione del Regolamento delle Sponsorizzazioni di ARSIAL, si rende necessario procedere all'avvio della procedura da effettuarsi in osservanza della normativa vigente e nel rispetto dei principi generali contenuti nel Libro I, Parte I, Titolo I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, previa pubblicazione di Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia;
- ATTESO che la Direzione Generale, ai fini della trasparenza e per consentire l'eventuale manifestazione d'interesse da parte di ulteriori soggetti interessati, ha provveduto alla tempestiva predisposizione dell'Avviso pubblico di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL

alla manifestazione fieristica Vinitaly 2025 - Verona, dal 6 al 9 aprile 2025 predisposto dalla Direzione Generale e dei seguenti relativi allegati:

- Allegato 1 modello proposta di sponsorizzazione;
- Allegato 2 modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio di attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi della vigente normativa;
- Allegato 3 informativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al combinato disposto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e al REG. UE 2016/679 art. 13 e 14 (cd GDPR);

PRESO ATTO che stante l'urgenza e la ristrettezza dei termini richiamate anche nella sopra citata Deliberazione Commissariale è previsto un termine di pubblicazione del sopracitato Avviso di giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione dell'Avviso;

RITENUTO pertanto, in conformità ai contenuti della sopra citata Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 04.03.2025 di:

- avviare la procedura di formalizzazione della proposta pervenuta di sponsorizzazione di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57^a edizione 2025, ai sensi della normativa vigente finalizzata anche alla ricezione di eventuali ulteriori proposte;
- di approvare l'Avviso di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica Vinitaly 2025 - Verona, dal 6 al 9 aprile 2025 predisposto dalla Direzione Generale e dei sopra citati allegati;
- di approvare lo schema contrattuale di Sponsorizzazione di puro finanziamento allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;
- di procedere alla pubblicazione dell'Avviso e relativi allegati sul sito di ARSIAL – Amministrazione trasparente- Avvisi -per la durata di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione;
- di formalizzare con l'originario proponente la stipula del contratto di sponsorizzazione pura secondo le condizioni indicate nella proposta prot. n. 2552-2025, subordinando l'efficacia del contratto all'esito positivo delle verifiche di legge a carico del proponente;
- di compiere, con il contributo del Dirigente dell'Area Promozione e Comunicazione, tutti i successivi atti occorrenti per la finalizzazione della procedura in argomento;

CONSIDERATO che è stato individuato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/'90, quale responsabile unico del procedimento medesimo Direttore Generale ed è stata acquisita al prot. n. 639 del 10.03.2025 la dichiarazione di assenza di situazione di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AVVIARE, in conformità ai contenuti della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del del 04.03.2025 avente il seguente oggetto: "*Procedura di individuazione dello sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57^a edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 – Atto di indirizzo*" la procedura di formalizzazione della proposta pervenuta di sponsorizzazione di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57^a edizione 2025, finalizzata anche alla ricezione di eventuali ulteriori proposte ai sensi della normativa vigente;

DI APPROVARE l'AVVISO di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica Vinitaly 2025 - Verona, dal 6 al 9 aprile 2025 predisposto dalla Direzione Generale e dei seguenti relativi allegati:

- Allegato 1 modello proposta di sponsorizzazione;
- Allegato 2 modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio di attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi della vigente normativa;
- Allegato 3 informativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al combinato disposto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e al REG. UE 2016/679 art. 13 e 14 (cd GDPR);

DI APPROVARE lo schema contrattuale di Sponsorizzazione di puro finanziamento allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;

DI PUBBLICARE l'Avviso e relativi allegati (1,2,3) sul sito di ARSIAL - Amministrazione trasparente- Avvisi -per la durata di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione;

DI FORMALIZZARE con l'originario proponente la stipula del contratto di sponsorizzazione pura di cui alla proposta prot. n. 2552-2025;

DI COMPIERE i successivi atti e provvedimenti eventualmente occorrenti per la finalizzazione e perfezionamento della procedura in argomento;

DI DEMANDARE alla competente Dirigente Area Promozione e Comunicazione l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente necessari alla integrazione dei dati riferiti al codice CUP n. F59F4000110002 acquisito all'epoca dell'avvio del progetto, nonché l'attuazione dei contratti di sponsor che verranno sottoscritti a seguito della presente procedura anche sotto il profilo del controllo di conformità degli obblighi reciproci.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Sì	No
D. Lgs. 33/2013	23			X				

Schema-tipo di contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento di cui all' Avviso ARSIAL di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica VINITALY 2025 - VERONA, dal 6 AL 9 aprile 2025

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

ARSIAL -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, di seguito "ARSIAL", "Agenzia", "con sede legale in via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 - Roma, C.F. 04838391003 in persona del

(di seguito denominata "Sponsee")

E

(denominazione Sponsor) con sede legale inIVA C.F.rappresentata dal Legale Rappresentante, Codice fiscale:

(di seguito denominato "Sponsor")

PREMESSO che

- a) l'articolo 43, L. n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". e s.m.i. prevede che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni (...)"*;
- b) le norme generali e il Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. contempla al Libro I - Parte 1 - Titolo I i principi e le altre disposizioni applicabili ai contratti di sponsorizzazioni stipulati dalle PP.AA;
- c) al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni;
- d) il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività delle PP.AA. ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato ed a favorire il miglioramento organizzativo realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attive sul territorio;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione consente alle PP.AA. risparmi di spesa e una migliore qualità delle attività istituzionali, nell'osservanza anche dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;
- f) ARSIAL per le finalità istituzionali e in ottemperanza dei compiti di cui all' art. 1 e 2 della Legge istitutiva n. 2 del 10 gennaio 1995 sostiene, tra l'altro, le realtà vitivinicole del Lazio e dell'eccellenza enologica laziale;
- g) Regione Lazio e ARSIAL, in esecuzione della DGR n. 976 del 22.11.2024, recante *"Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Lazio"*, nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agroalimentari laziali, organizzano la partecipazione alla 57ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025;
- h) con Avviso Pubblico del **(indicare)** ARSIAL, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 04.03.2025 e **Determinazione Direttoriale n... del ...(indicare)**, ha reso noto la ricezione di una proposta di sponsorizzazione pura da parte di un soggetto privato, concedendo termine di 10 (dieci) giorni a eventuali

- soggetti interessati per la presentazione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione;
- i) il soggetto **(indicare)** ha aderito all'Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per **(descrizione iniziativa, evento, servizio...)** con la presentazione di apposita istanza acquisita al protocollo ARSIAL **n. del (indicare)**
 - j) con Determinazione Direttoriale n. **(indicare)** è stata formalizzata la chiusura della procedura di individuazione dello sponsor per la manifestazione in oggetto in favore di **(denominazione)**
 - k) lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
 - l) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina i rapporti tra ARSIAL e **(denominazione)** concernenti la sponsorizzazione pura da parte dello Sponsor in favore di ARSIAL in occasione della Manifestazione fieristica 57ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025, nel rispetto della proposta, allegata e parte integrante del contratto, **presentata in dataacquisita al prot.e di cui alla Determinazione Direttoriale citata in premessa n. (indicare) del....**

ART. 3 Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna e si obbliga a:

- a) rispettare e garantire le prescrizioni indicate all'articolo 5 dell'Avviso Pubblico e nella proposta di sponsorizzazione, concernenti gli impegni assunti nella veste di Sponsor dell'Agenzia;
- b) corrispondere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione, la misura del 100%, dell'importo proposto in favore dello Sponsee, mediante versamento sul conto corrente intestato ad ARSIAL, con causale **"(denominazione-nome Sponsor) Sponsorizzazione pura per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57ª edizione 2025, di cui alla **determinazione direttoriale n.....del.."****, con contestuale emissione di fattura di pari importo da parte di ARSIAL;
- c) trasmettere il proprio logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di comunicazione, nonché tutti i materiali e strumenti e file informatici richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- d) mettere a disposizione di ARSIAL ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo;
- e) dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta;
- f) possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

- g) non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto.

ART. 4 – Impegni generali dello Sponsee

ARSIAL in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente Avviso, si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a) il ritorno di immagine mediante la veicolazione *del nome/marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor, negli spazi e secondo le modalità indicate nella proposta di sponsorizzazione e **approve con Determinazione Direttoriale n..... del....;**
- b) la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, *del marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor negli spazi dedicati all'iniziativa *Vinitaly 2025*;
- c) l'inserimento del marchio *marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor sui materiali di comunicazione inerenti all'iniziativa.

ART. 5 - Modalità di promozione, comunicazione e spazio pubblicitario

Le modalità di promozione, comunicazione e lo spazio consentiranno il ritorno di immagine allo Sponsor in termini di possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili e inoltre:

- branding e visibilità: logo esposto su materiali promozionali e sui canali di comunicazione associati all'evento;
- copertura mediatica: visibilità sui canali social ufficiali di ArsiAl/Vinitaly attraverso post dedicati allo Sponsor;
- opportunità di collaborazione: possibilità di collaborazioni future con ArsiAl per progetti specifici nel settore enologico.

Lo Sponsor potrà utilizzare nella propria comunicazione la qualifica di Sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica in argomento.

ART. 6 Valore della sponsorizzazione

Il corrispettivo del presente contratto, individuato nella proposta presentata, viene di comune accordo concordato tra le parti nel complessivo importo di cui **euro....., oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad €**a titolo di sponsorizzazione pura.

L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

ART. 7 Durata

Il contratto è riferito allo svolgimento dell'iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti dalla sottoscrizione del presente contratto e fino al termine della Manifestazione Vinitaly 2025.

ART. 8 Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare eventuali dati e informazioni dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza, validi a tempo indeterminato, verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

ART. 9 Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di decadenza di legge, il presente contratto può essere risolto, mediante comunicazione PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, difformità e vizi fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice civile.

Oltre le previsioni di legge, costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata di legge del contratto:

- il mancato rispetto e inadempimento da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine di ARSIAL o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Agenzia deve attenersi. In tal caso ARSIAL avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la produzione di falsa documentazione;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- la cessione, anche solo parziale del contratto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

ART. 10 Recesso

ARSIAL potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo Sponsor, nei seguenti casi:

- a) ove ARSIAL, comunichi allo Sponsor di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- b) sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 88 del citato Decreto legislativo;
- c) sia accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

ART. 11 Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'iniziativa oggetto del presente contratto ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile di tali obbligazioni dell'altro.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose, persone e derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione nella sua interezza, di propria iniziativa e/o mediante eventuali terzi.

Lo Sponsor deve in tali casi a tenere indenne ARSIAL da ogni richiesta di risarcimento.

Sono a carico dello sponsor le conseguenze anche derivanti:

- dalla violazione degli obblighi a suo carico;
- dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la realizzazione dell'intera sponsorizzazione;
- dal mancato rispetto delle normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività operano in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli eventuali oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra Parte.

ARSIAL non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ART. 14 Obblighi fiscali

Lo Sponsor si impegna a corrispondere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'importo del valore totale della sponsorizzazione comprensivo di I.V.A., **dichiarato nella proposta acquisita al protocollo ARSIAL con numero (indicare)**

ARSIAL provvederà contestualmente ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.

La fattura, comprensiva di I.V.A. dovrà essere intestata a **(indicare)...**

ART. 15 Condizioni generali del contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutta la normativa vigente.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve tenere conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli del Codice civile.

Lo Sponsor manleva ARSIAL da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, in caso di danni diretti o indiretti verificatisi in corso di contratto ovvero sorti anche successivamente ma riconducibili all'attuazione del presente contratto e della sponsorizzazione.

ART. 16 Utilizzazione dei segni distintivi, logo istituzionale

Il presente accordo, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi ed il logo istituzionale dell'altra Parte per scopi diversi da quelli citati nelle clausole contrattuali, se non dietro espressa autorizzazione di quest'ultima

ART. 17 Esclusiva

ARSIAL si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso

periodo e nell'ambito della stessa iniziativa di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 18 Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Si configura la cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 19 Validità delle clausole

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del contratto.

ART. 20 Comunicazioni

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate.

Le comunicazioni relative al contratto dovranno essere inviate:

PER ARSIAL: PEC: arsial@pec.arsialpec.it al RUP Giacomo Guastella

PER (denominazione) (inserire)PECSoggetto referente.....

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei referenti o della PEC.

ART. 21 Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto riportato nell'informativa ARSIAL ex artt. 13 e 14 GDPR allegata all'Avviso pubblico debitamente sottoscritta per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati da **(denominazione)**, le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti.

Le parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

In relazione alle specificità dei contenuti del contratto di sponsorizzazione si potrebbero configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento la cui sottoscrizione dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto oppure una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR. In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (addendum contrattuale e documento DPA: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8). Con la sottoscrizione dell'addendum lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. La sottoscrizione dell'atto di nomina (addendum contrattuale) e del documento DPA dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 22 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, ovvero indirettamente connessa allo stesso, che non ha trovato soluzione per le vie amichevoli, è sottoposta al competente Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.

ART. 23 Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor

per ARSIAL

Il legale rappresentante pro tempore

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, in relazione al disposto degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, lo Sponsor dichiara d'aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente, i seguenti articoli: ART. 3. Obblighi a carico dello Sponsor, ART. 8 Riservatezza, ART. 9 Risoluzione, ART 10 Recesso. ART. 11 Responsabilità, ART. 15 Condizioni generali del contratto, ART 17 Esclusiva, ART. 18 Cessione del contratto, ART. 19 Validità delle clausole, ART 23 Spese contrattuali

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor

per ARSIAL

Il legale rappresentante p.t.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.

AVVISO PUBBLICO**DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DI PURO FINANZIAMENTO RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI ARSIAL ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA VINITALY 2025 - VERONA, DAL 6 AL 9 APRILE 2025****PREMESSO CHE**

- al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni;

- il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, in conformità alle previsioni normative e ai principi di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i costituisce un'opportunità di finanziamento delle attività degli Enti Pubblici ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo, realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, soggetti, associazioni e aziende attive sul territorio;

-la stipula di contratti di sponsorizzazione può consentire ad ARSIAL risparmi di spesa e una migliore qualità delle attività istituzionali nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

-ARSIAL per le finalità istituzionali e in ottemperanza dei compiti di cui all' art. 1 e 2 della Legge istitutiva n. 2 del 10 gennaio 1995 sostiene, tra l'altro, le realtà vitivinicole del Lazio e dell'eccellenza enologica laziale;

-Regione Lazio e ARSIAL, in esecuzione della DGR n. 976 del 22.11.2024, recante "*Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Lazio*", nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agroalimentari laziali, organizzano la partecipazione alla 57ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025;

-lo spazio espositivo dedicato ad ARSIAL è stato pensato per valorizzare i vini della Regione Lazio e i soggetti partner dell'iniziativa avranno la possibilità di partecipare a un programma di attività, facilitando l'incontro con operatori, buyer e stampa specializzata

CIO' PREMESSO,

vista la Deliberazione n. 22 del 04.03.2025 Commissario Straordinario avente il seguente oggetto: "*Procedura di individuazione dello sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57ª edizione 2025, in programma a Verona dal 6 al 9 aprile 2025 – Atto di indirizzo*", con la quale, tra l'altro, ARSIAL intende creare sinergie tra attori pubblici e privati e a tal fine, valuta di particolare rilevanza strategica, in occasione della partecipazione al VINITALY 2025, avvalersi di un sostegno economico da parte di uno o più soggetti privati (sponsor), attraverso contratti di sponsorizzazione da stipulare nel rispetto della normativa vigente, con l'intento di raggiungere gli obiettivi prefissati mediante risparmi di spesa,

SI RENDE NOTO

di aver ricevuto in data 27.02.2025 prot. esterno in entrata n. 2552 del 28.02.2025, una proposta spontanea di sponsorizzazione finanziaria da parte di un soggetto privato:

- proponente: soggetto privato,
- importo proposto di sponsorizzazione pura: € 40.983,60 IVA esclusa,
- tipologia di sponsorizzazione: sponsorizzazione finanziaria pura tramite erogazione corrispettivo in denaro,
- durata: dalla sottoscrizione del contratto sino a tutta la durata dell'Evento/ Manifestazione sponsorizzata, dal 6 al 9 aprile 2025.

Tale proposta di sponsorizzazione è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e conveniente per ARSIAL.

La suddetta cifra è da intendersi quale importo minimo valutabile dall' Agenzia.

I soggetti interessati alla sponsorizzazione secondo le modalità successivamente indicate potranno inviare la propria proposta, entro i **10 (dieci) giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso.

ARSIAL procederà alla libera negoziazione del contratto secondo le condizioni del presente Avviso e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni e principi di cui al Titolo I Parte I Libro I del Codice dei Contratti nonché dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità, pubblicità, tra coloro che abbiano inviato la proposta di sponsorizzazione.

Qualora intervenissero domande eccedenti l'importo di cui all' art. 3 (€ 1.800.000,00 esclusa IVA) sarà data priorità all'ordine cronologico delle domande pervenute. Tutte quelle eccedenti il predetto importo, comprensivo di quella già pervenuta e ritenuta valida, saranno considerate inammissibili.

È piena facoltà di ARSIAL di non ritenersi vincolata alla definizione di un contratto sulla base delle eventuali proposte di sponsorizzazione pervenute.

Con il presente Avviso pubblico non è indetta alcuna procedura comparativa e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni comparative di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per ARSIAL, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Art. 1 Soggetti

ARSIAL assume il ruolo di Soggetto sponsorizzato, di seguito indicato anche come "Sponsee" o "Amministrazione", "Agenzia".

I soggetti destinatari cui è rivolto il presente Avviso, di seguito indicati anche come "Sponsor", sono i soggetti, singoli e associati, comprese associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei), in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, nonché singoli liberi professionisti, privi di impedimenti a contrarre con la P.A. e in possesso, al momento della presentazione della proposta, dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e dei requisiti di cui ai segg. del Codice dei Contratti Pubblici.

Lo Sponsor al momento della presentazione della proposta deve dichiarare di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Agenzia.

2. Oggetto della sponsorizzazione pura

L' oggetto della proposta è l'attività di sponsorizzazione di natura esclusivamente finanziaria, cd. pura, in occasione della manifestazione fieristica Vinitaly 2025.

3. Requisiti della proposta di sponsorizzazione

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere corredata della seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (o munito dei relativi poteri) del soggetto che effettuerà la sponsorizzazione:

- **Allegato 1** modello proposta di sponsorizzazione;
- **Allegato 2** modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi degli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- **Allegato 3** informativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali di cui al combinato disposto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e al REG. UE 2016/679 art. 13 e 14 (cd GDPR).

L'offerta minima della **sponsorizzazione è di 40.983,60 euro (IVA esclusa)** e l'importo massimo in copertura di sponsorizzazione è pari ad € 1.800.000,00 esclusa IVA.

4. Impegni generali in capo allo Sponsee e modalità di sponsorizzazione, comunicazione e spazio pubblicitario

ARSIAL in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente Avviso, si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a) il ritorno di immagine mediante la veicolazione *del nome/marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor, negli spazi e secondo le modalità indicate nella proposta di sponsorizzazione e approvate con Determinazione Direttoriale;
- b) la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, *del marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor negli spazi dedicati all'iniziativa *Vinitaly 2025*;
- c) l'inserimento del marchio *marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor sui materiali di comunicazione inerenti all'iniziativa.

Le modalità di promozione, comunicazione e lo spazio consentiranno il ritorno di immagine allo Sponsor in termini di possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili e inoltre:

- branding e visibilità: logo esposto su materiali promozionali e sui canali di comunicazione associati all'evento;
- copertura mediatica: visibilità sui canali social ufficiali di Arisial/Vinitaly attraverso post dedicati allo sponsor;
- opportunità di collaborazione: possibilità di collaborazioni future con Arisial per progetti specifici nel settore enologico.

Lo Sponsor potrà utilizzare nella propria comunicazione la qualifica di Sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica in argomento.

5. Obblighi in capo allo Sponsor

I soggetti selezionati come Sponsor saranno tenuti all'osservanza delle seguenti come obbligazioni:

- a) rispettare e garantire le prescrizioni indicate nel presente articolo e nella proposta di sponsorizzazione concernenti gli impegni assunti nella veste di Sponsor dell'Agenzia;
- b) corrispondere, al momento della sottoscrizione del contratto, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione, la misura del 100%, dell'importo proposto in favore dello Sponsee, mediante versamento sul conto corrente intestato ad ARSIAL, con *causale "(denominazione-nome Sponsor) Sponsorizzazione pura per la Manifestazione fieristica Vinitaly 57ª edizione 2025, di cui alla determinazione direttoriale n.....del.."*, con contestuale emissione di fattura da parte di ARSIAL;
- c) trasmettere il proprio logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di comunicazione, nonché tutti i materiali e strumenti e file informatici richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- d) mettere a disposizione di ARSIAL ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo;
- e) dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta;
- f) possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

- g) non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto.

6. Motivi di rifiuto della proposta

ARSIAL, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare eventuali proposte di sponsorizzazione qualora non sussistano i requisiti di cui all' art. 3 e altresì qualora:

- possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, ovvero tra le finalità di ARSIAL e quelle dello Sponsor;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine istituzionale o alle proprie iniziative;
- reputi la proposta pervenuta inaccettabile per motivi di ordine od interesse pubblico ovvero perché contraria a norme di legge o al buon costume.

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con ARSIAL o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

7. Proposta di sponsorizzazione

La proposta di sponsorizzazione da parte dei potenziali sponsor dovrà essere presentata in conformità a quanto riportato negli artt. 1 e 3.

Sarà facoltà del Proponente allegare alla domanda ulteriore documentazione eventualmente utile ai fini della procedura in argomento.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, complete della documentazione richiesta a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20 Marzo 2025, da inviare a mezzo PEC all'indirizzo arsial@pec.arsialpec.it, all'attenzione del RUP, Giacomo Guastella.

Sull' oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "*[denominazione del Proponente] Proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica VINITALY 2025*".

Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

Le proposte pervenute oltre il termine suddetto e/o le proposte incomplete non saranno prese in considerazione.

ARSIAL è esente da ogni responsabilità qualora per motivi di natura informatica o altro, ad essa non direttamente riconducibili, la proposta non pervenga entro il termine stabilito.

8. Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte da parte dell'Amministrazione avviene sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità.

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo *Sponsee* fino all'avvenuta sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.

La valutazione preliminare da parte del Responsabile riguarda l'ammissibilità e l'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso pubblico, nonché la sua pertinenza con l'attività sponsorizzata.

L'esito della presente procedura sarà finalizzato con provvedimento del Direttore Generale e successiva sottoscrizione del contratto.

Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il proponente verrà escluso dalla presente procedura. Qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Qualora intervengano per qualsiasi motivo modifiche alla programmazione degli eventi oggetto di sponsorizzazione, le quali incidano sul contenuto di un contratto di sponsorizzazione già stipulato, le parti rinegozieranno l'accordo senza che comunque lo sponsor possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

9. Informativa sul Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'espletamento della procedura relativa all'individuazione dello sponsor e la successiva esecuzione e relativa gestione contabile e amministrativa del contratto, avverrà in conformità alle disposizioni di cui al combinato disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, secondo i contenuti dell'informativa ex art. 13 e 14 GDPR di cui all' Allegato 3 al presente Avviso.

I soggetti destinatari del presente Avviso con la sottoscrizione dell'Allegato 3 dichiarano di essere a conoscenza e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nell'informativa.

11. Responsabile unico del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento relativo al presente Avviso è Giacomo Guastella contatto mail: dir.arsial@arsial.it

12. Pubblicità dell'Avviso

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARSIAL nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Avvisi".

Allegato 1

All'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell' Agricoltura del Lazio-
ARSIAL
PEC: arsial@pec.arsialpec.it
Al RUP: Giacomo Guastella

Oggetto: "[denominazione del Proponente] Proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica VINITALY 2025".

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale/
procuratore/ delegato della _____
Indirizzo _____ CAP _____
Città _____ Tel _____ Cell _____
E-mail _____ Sito Internet _____
Pec _____ P.Iva _____
C.F. _____

VISTO l'Avviso pubblico di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento, relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica Vinitaly 2025 in programma a Verona, dal 6 al 9 aprile 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia;
ATTESO che la partecipazione di "[denominazione del Proponente] in qualità di Sponsor di ARSIAL alla Manifestazione in oggetto rappresenterebbe un'importante occasione di fruttuosa collaborazione tra codesta Agenzia e "[denominazione del Proponente] per creare una sinergia di azioni positive tra le parti;
PRESO ATTO e ACCETTATE tutte le condizioni previste nel citato Avviso;

**Avanza formale offerta di sponsorizzazione per l'evento:
proponendo una SPONSORIZZAZIONE PURO FINANZIAMENTO:**

Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è pari ad
€ _____ (in cifre e in lettera IVA ESCLUSA).

A fronte del versamento del suddetto importo, "[denominazione del Proponente] otterrà un ritorno di immagine e richiede la veicolazione in appositi spazi dedicati, a scopo pubblicitario, di nome, logo e marchio, di "[denominazione del Proponente]

[denominazione del Proponente] chiede altresì (compilare solo nel caso in cui il concorrente abbia esigenze particolari o specifiche modalità di comunicazione. Le richieste dovranno essere comunque coerenti con i contenuti dell'Avviso e non eccedenti le previsioni di cui all'art. 4 *Impegni generali in capo allo Sponsee e modalità di sponsorizzazione, comunicazione e spazio pubblicitario*)

SI ALLEGA:

- breve relazione sull'attività e descrizione della mission aziendale e strategie di comunicazione adottate;
- eventuale ulteriore utile documentazione: _____

Il sottoscritto si impegna sin d'ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Luogo e Data _____

In fede
(firma)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.

Allegato 2

All' Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio-ARSIAL
PEC: arsial@pec.arsialpec.it
Al RUP: Giacomo Guastella

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____
il _____ in qualità di (eventuale carica sociale) _____ della
Società (nome e ragione sociale) _____ con
sede legale in Via _____ CAP _____
Città _____ Prov. _____ Telefono _____
Cell _____ E-mail _____ Pec _____
P.Iva _____
C.F. _____

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'impresa/Società decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

-di accettare tutte le condizioni contenute nell'Avviso pubblico di ARSIAL di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione di puro finanziamento relativa alla partecipazione di ARSIAL alla manifestazione fieristica VINITALY 2025 - VERONA, DAL 6 AL 9 APRILE 2025;

- che la società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ con il n. _____ ove oltre al sottoscritto legale rappresentante firmatario risultano anche altri soggetti dotati del potere di rappresentanza: indicare nome e cognome

Oppure che

La Società è iscritta all'Albo/Registro _____;

- di essere a conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza si trova in alcune delle condizioni che comportano l'impossibilità di contrarre con pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs./2023 e s.m.i. e a tal fine espressamente

DICHIARA

Dichiarazioni in merito ai REQUISITI GENERALI (art. 94 e 95 del Codice dei contratti; art. 53 comma 16 ter D.lgs. n. 165/2001, Codice di comportamento DPR 62/2013 e sezione PIAO Anticorruzione):

- che il Proponente non incorre nei **motivi di esclusione** di cui all'art. 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del d.lgs. n. 36/2023 o previste da specifiche disposizioni legislative puntualmente richiamate ed in particolare:

1. che, con riferimento all'art. 94 comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra indicati non sono pronunciate condanne con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416 bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater (Associazione per delinquere 2 Allegato 2- dichiarazione sostitutiva finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al I decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione), 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis (Traffico di influenze illecite), 353 (Turbata libertà degli incanti), 353 bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) del Codice penale;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionali reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (Autoriciclaggio) del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. che, con riferimento all'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del medesimo Decreto legislativo, sopra indicati non ricorrono cause di decadenza, di sospensione, di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera a), il Proponente non è soggetto ad una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 3 Allegato 2- dichiarazione sostitutiva amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui all' articolo 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

4. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera b), il Proponente è in regola con le norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. e che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili da ARSIAL presso il Centro per l'impiego e la formazione della Provincia di

(oppure)

che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera i), il sottoscritto non è tenuto agli obblighi di cui alla
 Legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto

.....
5. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera d), il Proponente non si trova in stato di liquidazione giudiziale, coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. che, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera f) il Proponente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;

7. che, con riferimento all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Proponente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- agli obblighi relativo al pagamento dei contributi previdenziali;

8. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera a), il Proponente non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/724/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.;

9. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera b), il Proponente non incorre nelle situazioni di conflitto di interesse, diretto o indiretto, di cui all'art. 16 del d.lgs. 36/2023;

10. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettere c) e d), il Proponente non incorre in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura che non possa essere risolta con misure meno intrusive o di rilevanza di indizi tali da far ritenere che l'offerta presentata sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri soggetti o operatori economici partecipanti;

11. che, con riferimento all'art. 95, comma 1, lettera e), il Proponente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'articolo 98 tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

12. che il Proponente non si trova nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARSIAL che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo, nei confronti del Proponente;

13. di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ARSIAL, di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione atti generali <https://www.arsial.it/amm-trasparente/atti-general/>

14. che, con riferimento alla sezione del PIAO adottato dall'Ente con Deliberazione CS n.7 del 30.01.2025 <https://www.arsial.it/amm-trasparente/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/> sez. Sezione II – Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

- non sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il secondo grado, o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del proponente e i dirigenti e/o i funzionari titolari di incarico di EQ di ARSIAL;
- sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il secondo grado, o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti del proponente e i dirigenti e/o i titolari di EQ di ARSIAL. Ove barrata le sopra riportata seconda opzione indicare quale specifica condizione ricorre e generalità dei soggetti dell'ambito del proponente e dell'ambito dell'Ente:
- _____;

_____;

15. che il Proponente, con riferimento all'art. 94, comma 5, lettera e), non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

16. di essere consapevole delle previsioni di cui all' 52 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

INOLTRE

DICHIARA RELATIVAMENTE ALLA POSIZIONE FISCALE DELLA SOCIETA':

Ai fini fiscali dichiara che la Società è:

a) titolare di PARTITA IVA n. _____

b) titolare di CODICE FISCALE n. _____

Che la prestazione inerente al progetto presentato è:

- SOGGETTA ad IVA aliquota del _____% ai sensi di _____
- ESENTE IVA ai sensi dell'art. _____ del DPR. 633/72 (se parzialmente, indicare per quali attività) _____
- ESCLUSA IVA ai sensi di _____
-

INOLTRE

Il proponente dovrà dichiarare che la sponsorizzazione che intende prestare è coerente con l'oggetto della propria attività descritta nella CCIAA o atto costitutivo;

REFERENTE OPERATIVO PER LA PROPOSTA PRESENTATA

Cognome e Nome _____

Via _____ cap. _____ Città _____ Prov. _____ Telefono _____

_____ Cellulare _____ Indirizzo di posta elettronica _____

_____ Pec _____

Allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido.

Luogo e Data: _____

Il Legale Rappresentante

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679

Si forniscono le seguenti informazioni relative ai seguenti trattamenti dei dati personali:

"Stipula ed esecuzione dei contratti di sponsorizzazione di ARSIAL"

1. I dati personali raccolti in applicazione dei contratti di sponsorizzazione saranno trattati, da ARSIAL conformemente alle vigenti disposizioni di legge (combinato disposto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR e del cd Codice Privacy D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

2. Si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

Titolare del trattamento: ARSIAL, con sede in Via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma - PEC: arsial@pec.arsialpec.it

Responsabile della Protezione dei dati: FONDAZIONE LOGOS P.A. PEC: fondazioneelogospa@legpec.it

Finalità del trattamento

Formalizzazione dei contratti di sponsorizzazione di ARSIAL

Si precisa che i dati forniti dagli sponsor saranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione dei contratti, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

Base giuridica del trattamento

Esecuzione da parte di ARSIAL dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e per l'esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte, inclusa la gestione amministrativa e contabile.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità contrattuali per le quali sono raccolti e trattati, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Categorie di dati

I dati personali trattati saranno comuni (identificativi) come definiti dall'art. 4 co. 1 n.1, del GDPR.

Per il trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR e/o giudiziari ex art 10 GDPR, ARSIAL procederà all'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento dei dati. Tali dati saranno trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, ARSIAL potrà raccogliere presso altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici e privati, per le finalità di trattamento previste, dati comuni, indirizzo, nome e cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero carta d' identità

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati:

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, da ARSIAL, e resi disponibili nei confronti del personale dell'Area competente, autorizzato al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti interni autorizzati al trattamento o esterni ad ARSIAL, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi di ARSIAL.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria per l'espletamento della procedura in argomento.

La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per Arisial di istruire l'offerta presentata e realizzare le finalità sopra indicate

3. In relazione a eventuali specificità dei singoli contratti di sponsorizzazione si potrebbe configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o anche la necessità di una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR in capo allo Sponsor.

In tal caso Arisial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (addendum contrattuale e documento DPA: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8) e 28 del GDPR. Con la sottoscrizione dell'eventuale addendum lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento.

La sottoscrizione dell'atto di nomina (addendum contrattuale) e del documento DPA dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

Luogo e data _____

Si presta il consenso al Trattamento dei dati come da informativa sopra riportata

Il L.R.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.